

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1964

(8^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (788) (D'iniziativa del senatore Dominedò) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 73, 76, 77, 78
ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea	75, 78
DOMINEDÒ'	75, 76, 77, 78
KUNTZE	75
MORVIDI	77
PACE	76
PAFUNDI	76
PICCHIOTTI	77
REALE, Ministro di grazia e giustizia	74, 76, 77
TESSITORI	75, 77

La seduta è aperta alle ore 12,05.

Sono presenti i senatori: Alcidi Boccacci Rezza Lea, Angelini Armando, Azara, Caroli, Conti, Dominedò, Gullo, Kuntze, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Morvi-

di, Pace, Pafundi, Papalia, Picchiotti, Pinna, Poët e Tessitori.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

MARIS, j.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Dominedò: « Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (788)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Dominedò: « Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale, se non si fanno obiezioni, riferirò io stesso brevemente.

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Dominedò prende le mosse dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il quale disponeva che la scadenza delle obbligazioni sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont e scadenti in detto giorno o successivamente, resti sospesa fino alla data d'inizio della riscossione dell'indennizzo o dei contributi spettanti agli stessi danneggiati in base alle vigenti disposizioni legislative e, comunque, fino al termine massimo di un anno dalla data del sinistro.

Tale normativa era stata introdotta nella previsione che alla data del 9 ottobre 1964 si fossero già verificate quanto meno parziali riscossioni di indennizzi in modo che fosse consentito agli interessati di riparare alle situazioni debitorie rimaste so- spese.

Quello che in realtà è accaduto è rapido a dirsi. La complicazione delle procedure inerenti alla liquidazione, dalla data del danno fino all'erogazione dell'indennizzo, è stata tale che quel termine massimo di un anno — che allora sembrava sufficiente — è risultato invece assolutamente inadeguato. Il complesso meccanismo della legge, per quanto concerne in particolare la riattivazione e l'insediamento dell'industria, prevedendo la determinazione delle aree dei nuclei di industrializzazione che possono essere costituite in base all'indicazione dei piani urbanistici resi necessari ai fini dell'organico riassetto della zona devastata, ha imposto alle Amministrazioni particolari studi, che sono ancora in corso, in relazione anche alla creazione delle infrastrutture necessarie a garantire l'efficienza delle nuove zone industriali.

Il loro mancato completamento e quindi la omessa determinazione, fino ad oggi, da parte della Pubblica Amministrazione, delle aree industriali non hanno consentito l'erogazione dei contributi, mancando l'effettivo insediamento delle imprese nelle aree pre- scelte.

Ciò rende necessario, ad avviso del proponente, d'intesa con il Governo e, ritengo, col conforto del vostro voto, adeguare i termini di adempimento delle obbligazioni, sospesi in forza del citato articolo 36, prorogandoli a diciotto mesi.

L'urgenza della convocazione della Commissione, e quindi della deliberazione, è ampiamente giustificata ed evidente, perchè non si può prorogare un termine che è già scaduto; laddove, infatti, noi intervenissimo successivamente alla data di scadenza per estendere ulteriormente la sospensione dei termini, saremmo fuori del concetto di proroga e dovremmo pertanto ricorrere ad un'altra formula.

Mi pare quindi che il presente disegno di legge risponda ad un'alta esigenza sociale e possa raccogliere il conforto del vostro voto favorevole.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Il Governo è d'accordo con la proposta del senatore Dominedò ed anzi sente il dovere di ringraziarlo, non essendo stato possibile presentare a tempo — com'è sempre nelle nostre preferenze, anche se in questo caso si tratta di materia che non suscita preoccupazioni politiche — un disegno di legge d'iniziativa governativa.

Sono d'accordo sul primo comma dell'articolo 1. Per il secondo comma, invece, intendo proporre un emendamento aggiuntivo che riguarda i titoli cambiari, mentre per l'articolo 2, che si riferisce all'entrata in vigore della legge, ad evitare ogni equivoco, ritengo sia meglio parlare solo dell'effetto dal 9 ottobre 1964 per evitare che vi siano due termini.

In base all'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, noi ci siamo trovati di fronte ad una difficoltà perchè con detto articolo si comprende il rinvio anche della scadenza delle obbligazioni cambiarie; e siccome nell'articolo 36 sono stabiliti termini vaghi, cioè dalla data d'inizio alla riscossione dell'indennizzo o dei contributi previsti dalla legge, restava incerto il giorno della scadenza delle obbligazioni prorogate. Ora questo può non dar luogo a grossi inconvenienti quando si tratti di una obbligazione chirografaria o comunque non

cambiaria, non munita cioè di forza esecutiva; ma non nel caso delle cambiali. Se pensiamo, ad esempio, al dovere di elevare il protesto, quando questo potrà essere attuato se non c'è la sicurezza che la cambiale è scaduta? Sicchè per le cambiali occorre sostituire, sempre nell'ambito della proposta che estende la proroga, la scadenza di ventiquattro mesi ai diciotto previsti; è necessario cioè sostituire alla scadenza variabile secondo un evento non noto una scadenza fissa prorogata.

La mia proposta consiste in sostanza nell'aggiungere un nuovo comma, dopo quello formulato dal senatore Dominedò, del seguente tenore:

« Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva sorto prima del 9 ottobre 1963 a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso fino al 9 aprile 1965 ».

In tal modo si verrebbe a sostituire per le cambiali e tutti i titoli forniti di forza esecutiva una scadenza fissa alla scadenza variabile, al fine di evitare quegli inconvenienti cui ho accennato.

D O M I N E D O'. Io sono d'accordo.

A L C I D I B O C C A C C I R E Z Z A L E A. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con le considerazioni che hanno portato alla formulazione del presente disegno di legge. Però vorrei esprimere brevissimamente una perplessità. Va benissimo tutelare i danneggiati che ancora non hanno riscosso l'indennizzo; però bisogna non eccedere, perchè anche l'interesse dei creditori merita di essere tutelato. Io mi auguro che la proroga di sei mesi sia sufficiente. Però se si dovesse assodare il fatto che la proroga proposta non sarà sufficiente — probabilmente il Ministro di grazia e giustizia, qui presente, può dirci qual è la situazione reale della zona — tra sei mesi noi potremmo trovarci pressochè nella stes-

sa identica situazione di oggi. Ritengo perciò che sia il caso di studiare ora il problema e di trovare il mezzo per risolverlo, eventualmente con anticipazioni sugli indennizzi in modo di poter contemperare gli interessi opposti, ma entrambi sussistenti e tutelabili, dei creditori e dei debitori.

T E S S I T O R I. Io sono molto scettico che la proroga di soli sei mesi sia sufficiente, anzi potrei scommettere, con la sicurezza di vincere, che essa sarà certamente insufficiente e fra sei mesi saremo costretti ad approvare un altro provvedimento per concedere un'ulteriore proroga. Io suggerirei di stabilire fin da ora la proroga di un anno, sperando che non diventi un pretesto, per gli uffici statali, per rallentare il lavoro di liquidazione dell'indennizzo e dei contributi.

Quindi propongo formalmente che, anzichè di sei mesi, la proroga sia di un anno.

K U N T Z E. Quanto dirò si aggancia alla proposta fatta dai senatori Alcidi Boccacci Rezza Lea e Tessitori. L'esperienza ci ha dimostrato come il termine stabilito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, fosse insufficiente. Sono d'accordo con le proposte formulate per una estensione del termine di sospensione rivelatosi insufficiente nella pratica, come del resto si era rivelato insufficiente quello di un altro provvedimento legislativo della stessa natura, relativo all'ultimo terremoto nella provincia di Avellino: anche in quel caso noi fummo costretti a ritornare sul provvedimento originario per approvare una proroga perchè il primo termine si era dimostrato insufficiente. E vorrei ricordare, se mi è consentito, che proprio all'atto della presentazione della legge 31 maggio 1964 noi facemmo delle riserve circa il termine che era stato predisposto dal Governo, proprio perchè ritenevamo — e siamo stati facili profeti — che quel termine sarebbe stato insufficiente.

Per quanto poi riguarda la proposta fatta dall'onorevole ministro Reale, credo che non si possa non essere d'accordo. In effetti, lasciare un termine imprecisato per quanto riguarda le cambiali è molto inopportuno.

no, perchè non si saprebbe come deve essere determinato il momento in cui provvedere a quegli adempimenti dai quali possono derivare le prescritte scadenze. Perciò ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole ministro Reale possa essere senz'altro accettato.

Per quanto riguarda il termine della sospensione, io voglio augurarmi che i ventiquattro mesi siano sufficienti, facendo anche mio l'auspicio espresso dal senatore Tessitori, che cioè il Governo non si addormenti e non profitti di questa proroga del termine per ritardare gli adempimenti presenti.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre diciotto mesi dalla data della catastrofe ».

Per tale articolo il senatore Tessitori propone un emendamento consistente nella sostituzione delle parole: « diciotto mesi » con le altre: « ventiquattro mesi ».

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho qualche perplessità circa la proposta di portare il limite a 24 mesi.

È legittima la preoccupazione espressa dalla senatrice Alcidi Boccacci in quanto si viene a porre un conflitto di interessi tra debitore e creditore — conflitto di natura privatistica, non certo problema di scelte sociali — ma a mio avviso il problema è di contemperare le due date: i due estremi aggraverebbero la situazione.

Il Governo si rimette alla Commissione; desidero, però, far presente che se il termine scelto sarà quello di 24 mesi saremo co-

stretti poi a spostare anche l'altro termine, e ciò può portare conseguenze anche gravi nei confronti del creditore cambiario.

D O M I N E D O'. Vorrei fare un piccolo rilievo.

Ho sentito con estrema deferenza le affermazioni dei senatori Tessitori e Kuntze. Tuttavia, in verità — *re melius perpensa* — finiamo per prorogare i termini per un periodo pari a quello originario: niente meno raddoppiamo oggi, a un anno di scadenza, il termine previsto.

Onorevoli colleghi, è vero che nostro compito (compito di ogni parlamentare) è quello di pungolare il Governo, ma raddoppiare il termine originario, portandolo a 24 mesi, potrebbe apparire come una accusa alla Pubblica Amministrazione di inettitudine, o quanto meno di carenza di solerzia.

Se aggiungo a questo il rilievo fatto dall'onorevole ministro Reale a proposito della necessità di spostare anche il termine della scadenza cambiaria alla stessa data, le mie perplessità aumentano. Comunque mi rimetto alla Commissione.

P A F U N D I. Sono favorevole anch'io all'opinione espressa dalla senatrice Alcidi e dal senatore Tessitori. D'altronde sin dall'inizio fu previsto facilmente come un termine che non poteva essere sufficiente data la complessità della situazione. Bisogna cercare di armonizzare tali scadenze.

Concedere la proroga di un anno non vuol dire recare offesa al Governo o essere scettici nei suoi confronti: è la complessità della situazione, ripeto, che richiede che venga preventivamente stabilita una data per rendere certi determinati rapporti, senza essere poi costretti a concedere proroghe ulteriori che sarebbero veramente nefaste per il prestigio del Parlamento.

P A C E. Io non vedo tante difficoltà e sono dello stesso parere della senatrice Alcidi: è tanto difficile varare una ulteriore « leggina » di proroga? Se fosse inefficiente questo termine che oggi esaminiamo nella proposta del senatore Dominedò, nessuno,

domani, potrà negare una ulteriore proroga del termine.

Quindi mi dichiaro contrario all'emendamento e di conseguenza voterò a favore del testo del disegno di legge quale è stato presentato dal proponente.

T E S S I T O R I . Le ragioni addotte da coloro che sono contrari all'estensione della proroga non mi hanno convinto.

Voglio rimanere aderente alla realtà: i termini non hanno forse motivo di essere? Perchè tre giorni per fare l'appello di una sentenza penale e non due, o quattro o addirittura cinque? I termini sono necessari perchè è necessario definire i rapporti. Ora qui ci sono due qualità di rapporti che entro un certo termine desideriamo che siano definiti; si tratta di vedere se debbono avere la prevalenza i rapporti di carattere privatistico — quali sono quelli cambiari — o se debbono avere la preferenza i rapporti che sono stati esposti calorosamente dal proponente e che interessano soprattutto l'intera popolazione, interessano gli uffici tecnici statali e gli uffici tecnici non statali. Io non ho alcuna ragione per oppormi, ma penso che bisogna avere riguardo a quello che è il fenomeno che maggiormente interessa e che maggiormente pesa sulla bilancia.

Circa la possibilità, prospettata da alcuni, di intervenire in seguito con una ulteriore proroga, vorrei dire che non è, a mio avviso, opportuno che il Parlamento prosegua in questa abitudine e perda tempo nell'approvazione di « disegni » di legge di scarsa importanza e che, soprattutto, non hanno alcuna consistenza di carattere sostanziale.

M O R V I D I . È giusto, e deve essere tenuto presente, il temperamento degli interessi, però ci sono il creditore e il debitore cambiario e il creditore e il debitore chirografario: bisogna preoccuparsi di non dare un unico termine ai due tipi, perchè si verrebbe, da quanto mi pare aver sentito dire da alcuni, a pregiudicare gli interessi dei creditori cambiari nel caso in cui dovesse essere prorogata la scadenza che li interessa.

Però noi, in realtà, veniamo a pregiudicare gli interessi dei creditori chirografari, perchè quelli cambiari — una volta giunto il loro termine — hanno un titolo esecutivo e quindi la garanzia bancaria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma questa posizione di disagio era iniziale!

M O R V I D I . D'accordo, ma quelli che vengono a rimmetterci sono coloro ai quali non viene riconosciuto, spontaneamente alla scadenza, il pagamento e debbono adire l'Autorità giudiziaria senza avere un titolo per poter ottenere il soddisfacimento dei loro interessi. Ecco quindi come questa preoccupazione dei creditori cambiari non deve farci dimenticare l'altra, quella dei creditori chirografari e se spostiamo il termine per gli uni, bisogna spostare il termine anche per gli altri; del resto il creditore cambiario è il più garantito rispetto a tutti gli altri.

Quindi sono d'accordo con le considerazioni fatte dal senatore Tessitori e, per non dover ritornare su questo argomento ogni momento con leggine e leggine, sì da causare una vera menomazione al prestigio del Parlamento, mi pare che sia cosa opportuna tagliare la testa al toro e aderire alla proposta di proroga, unificando, però, i termini della scadenza.

P I C C H I O T T I . Aderisco alla proposta del collega Tessitori perchè guarda soprattutto alla superiore finalità degli interessi pubblici rispetto a quelli di ordine privato.

D O M I N E D O' . Mi rimetto alla Commissione per la determinazione del termine massimo, ferme restando le considerazioni che ho fatto. Tuttavia ritengo che non si debbano adottare due pesi e due misure. Se la Commissione adotta il termine di 24 mesi, ritengo più opportuno, oltre che corretto, unificare i termini, poichè non sarebbe facile cosa giustificare il dualismo.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Metto in votazione l'emendamento del senatore

Tessitori tendente a sostituire nel testo proposto dal senatore Dominedò le parole « 18 mesi » con le altre: « 24 mesi ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal ministro Reale, mettendo in rilievo che con l'approvazione della modifica del limite temporale da 18 mesi a 24 mesi, il termine del 9 aprile che figura nella formulazione originaria dell'emendamento Reale va sostituito da quello del 9 ottobre.

« Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963 a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso fino al 9 ottobre 1965 ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 quale risulta dopo l'approvazione dei due emendamenti.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 9 ottobre 1964.

Il ministro Reale propone di sopprimere, nel testo dell'articolo 2, le parole: « entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ».

(È approvato).

Metto allora in votazione l'articolo 2 quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge, avvertendo che, essendo stato aggiunto, nell'articolo 1, un secondo comma al testo proposto dal senatore Dominedò, in sede di coordinamento, le parole: « è sostituito dal seguente » vanno mutate in « è sostituito dai due seguenti ».

D O M I N E D O' . Mi astengo dalla votazione.

A L C I D I B O C C A C C I R E Z Z A L E A . Mi astengo anche io.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari